

- il giudice, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, anche se il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta;
- il giudice deve condannare, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, la parte che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo;
- il Mediatore può, o addirittura deve, formulare una proposta di conciliazione anche in mancanza di accordo delle parti ed anche in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura;
- il termine entro cui deve concludersi il tentativo di mediazione può arrivare fino a quattro mesi;
- pur dopo il decorso del termine di quattro mesi dall'inizio della procedura l'azione sarà proponibile solo dopo che sarà stato acquisito, presso la segreteria dell'Organismo di mediazione, il verbale di mancato accordo, redatto dal Mediatore, con l'indicazione della proposta rifiutata;
- non è escluso che i procedimenti di mediazione possano moltiplicarsi — con conseguente moltiplicazione dei tempi di definizione della controversia — tante volte quante siano le domande nuove legittimamente proposte nel corso del medesimo giudizio nel frattempo iniziato;
- il costo della procedura di mediazione obbligatoria è almeno due volte più elevato di quello del processo giurisdizionale che la procedura di mediazione mira a scongiurare e la sproporzione aumenta esponenzialmente con l'aumentare del valore della controversia (fino a far diventare il costo della mediazione anche più che sestuplo rispetto al costo del processo giurisdizionale) o con l'aumentare della sua complessità (in tale ultimo caso rivelandosi necessaria la nomina di un esperto, da retribuirsi dalle parti della procedura, che aiuti il Mediatore in controversie che richiedono specifiche competenze tecniche senza che la relazione tecnica stilata dall'esperto o le informazioni da lui acquisite possano essere utilizzate nel successivo giudizio).

Impugnazione proposta il 23 settembre 2011 dall'United Technologies Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011, causa T-141/07, United Technologies Corp./Commissione europea

(Causa C-493/11 P)

(2011/C 347/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: United Technologies Corp. (rappresentanti: avv. A. Winckler, J. Temple Lang, solicitor, C.J. Cook, advocate, e avv. D. Gerard)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- in base agli elementi a sua disposizione, annullare parzialmente la decisione impugnata e ridurre l'importo delle ammende in essa fissato o, qualora lo giudichi opportuno, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame degli elementi di fatto rilevanti;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, la ricorrente contesta le conclusioni del Tribunale secondo cui la Commissione ha legittimamente imputato all'UTC la responsabilità derivante dalla condotta della GTO e delle filiali dell'Otis. Tale motivo è suddiviso in tre parti. In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto sostanziale in quanto non si sarebbe attenuto al criterio giuridico in materia di inversione della presunzione di imputabilità derivante da una partecipazione al 100 % nel capitale di una filiale da parte della sua casa madre. In secondo luogo, l'interpretazione operata dal Tribunale dei criteri giuridici per l'inversione della presunzione di imputabilità violerebbe la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe fornito una motivazione adeguata nella valutazione delle affermazioni specifiche formulate dall'UTC per confutare la presunzione di imputabilità.

Con il secondo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale non ha fornito una motivazione adeguata e ha commesso un errore di diritto per non avere esaminato le affermazioni formulate dall'UTC in merito alla violazione della parità di trattamento rispetto alla MEC.

(¹) GU L 136, pag. 3.